

Legge regionale 15 gennaio 1997, n.3

Disposizioni finanziarie per il finanziamento di provvedimenti di spesa per il periodo 1997/1999

ARTICOLO 1

1. Ai fini della formazione della cartografia regionale ai sensi della LR 17/01/83, n. 3, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 2 della LR 02/01/96, n. 1 e' aumentata di L. 3.000.000.000.
2. Al bilancio pluriennale 1997-1999 fa carico la spesa di L. 4.000.000.000 che e' ripartita quanto a L. 3.000.000.000 per l'anno 1997, proveniente da precedente autorizzazione, e per L. 1.000.000.000 per l'anno 1998.

ARTICOLO 2

1. E' autorizzata la spesa di L. 6.000.000.000 per la realizzazione di interventi su immobili adibiti ad uffici regionali ai fini del loro adeguamento a quanto prescritto dal decreto legislativo 19.9.1994, n. 626.
2. Al bilancio pluriennale 1997-1999 fa carico la spesa di L. 6.000.000.000 ripartita in ragione di L. 2.000.000.000 per ciascun anno 1997, 1998 e 1999.

ARTICOLO 3

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 4 della LR 02/01/96 n. 1 per interventi ed opere di viabilita' statale di interesse regionale in attuazione della L. 12.08.1982, n. 531 e della LR 24.03.1987, n. 19 e' aumentata di L. 765.000.000.
2. Al bilancio pluriennale 1997-1999 fa carico la spesa di L. 2.165.000.000 interamente a carico dell'anno 1997.

ARTICOLO 4

1. L'autorizzazione di cui all'art. 5 della LR 02.01.1996, n. 1 per la realizzazione di alloggi da locare ad equo canone secondo esigenze speciali prioritarie ai sensi della LR 01.04.1983, n. 16 e' diminuita di L. 884.000.000. Al bilancio pluriennale 1997-1999 fa pertanto carico la spesa di L. 116.000.000 interamente a carico dell'anno 1997 proveniente da precedente autorizzazione.

ARTICOLO 5

1. Per il finanziamento degli accordi di programma per interventi

finalizzati alla messa in sicurezza dei bacini idrografici toscani ai sensi della LR 11.07.1994, n. 50 l'autorizzazione di spesa disposta dall'art. 6 della LR 02.01.96, n. 1 e' aumentata di L. 29.548.000.000.

2. Al bilancio pluriennale 1997-1999 fa carico la spesa di L. 39.548.000.000 di cui L. 26.848.000.000 a carico dell'anno 1997 e proveniente da precedente autorizzazione, e L. 12.700.000.000 per l'anno 1998.

ARTICOLO 6

1. Per la realizzazione di progetti speciali di intervento per le aziende agricole di Alberese, Rispescia e Cesa l'autorizzazione di spesa disposta dall'art. 7 della LR 02.01.96, n. 1, e' ridotta di L. 500.000.000.

Al bilancio pluriennale 1997/1999 fa carico la spesa di L. 500.000.000 interamente disposta per l'anno 1997.

ARTICOLO 7

1. E' autorizzata l'iscrizione nel bilancio pluriennale 1997-1999 per gli anni 1998 e 1999 dei seguenti fondi globali:

- contributo per la realizzazione dell'areoporto di Marina di Campo nell'Isola d'Elba in ragione di L. 1.000.000.000 per l'anno 1998 e L. 1.000.000.000 per l'anno 1999;
- contributo per la realizzazione della strada Firenze - Prato in ragione di L. 7.000.000.000 per l'anno 1998 e L. 7.700.000.000 per l'anno 1999;
- intervento per lo sviluppo dell'intermodalita' nel settore dei trasporti in ragione di L. 2.000.000.000 per l'anno 1998 e L. 2.000.000.000 per l'anno 1999;
- quota per l'ammortamento di mutuo a ripiano del deficit sanitario dall'anno 1994 al 1996, in ragione di L. 54.000.000.000 per l'anno 1998 e per l'anno 1999;
- quota per l'ammortamento di mutuo a parziale copertura del disavanzo delle aziende di trasporto pubblico locale in ragione di L. 5.000.000.000 per l'anno 1998 e per l'anno 1999;
- integrazione del fondo per il salario accessorio in ragione di L. 650.000.000 per ciascuno degli anni 1998 e 1999;
- accordo di programma per la prevenzione sismica in misura di L. 1.500.000.000 per l'anno 1998;
- quota regionale per l'attuazione del regolamento europeo 2081 del 1993 relativamente alla fase 1997-1999 dell'obiettivo 2 dell'importo di L. 20.434.560.000 per l'anno 1998 e di L. 22.907.520.000 per l'anno 1999;
- quota dell'Unione europea per l'attuazione del regolamento europeo 2081 del 1993 relativamente alla fase 1997-1999 dell'obiettivo 2 dell'importo di L. 62.092.800.000 per l'anno 1998 e di L. 69.139.200.000 per l'anno 1999;

- quote dello Stato per l'attuazione del regolamento europeo 2081 del 1993 relativamente alla fase 1997 - 1999 dell'obiettivo 2 dell'importo di L. 89.971.200.000 per l'anno 1998 e L. 100.876.800.000 per l'anno 1999.

ARTICOLO 8

1. E' autorizzata la spesa di L. 40.000.000.000 per il triennio 1997-1999 per interventi di adeguamento tecnologico ed immobiliare delle strutture sanitarie.

2. Al bilancio pluriennale 1997-1999 fa carico la spesa di cui al precedente comma in ragione di L. 10.000.000.000 a carico dell'anno 1997 e L. 30.000.000.000 per l'anno 1996.

ARTICOLO 9

L'assegnazione delle risorse stanziata con la legge di bilancio per l'anno 1997 da attribuire ai servizi di trasporto pubblico locale, di competenza regionale e di ciascuno dei bacini di traffico, di cui agli articoli 7 e 32 della LR 14/84, e' stabilita secondo le seguenti quote percentuali:

Nome	%
	Assegnazione Risorse Trasporto Pubblico Locale 1997
Provincia Arezzo	7,87%
Provincia Firenze	29,90%
Provincia Grosseto	5,75%
Provincia Livorno	9,96%
Provincia Lucca	8,65%
Provincia Massa	3,94%
Provincia Pisa	9,83%
Provincia Pistoia	6,78%
Provincia Prato	6,18%
Provincia Siena	7,84%
Regione Toscana	3,30%
Totale	100,00%

ARTICOLO 10

1. Il fondo relativo ai rischi per garanzie sussidiarie in favore di cooperative di lavoro, istituito presso la Fidi Toscana S.p.A. ai sensi dell'art. 21 della LR n. 11/96, e' ridotto dell'importo di L. 450.000.000.

2. Il fondo relativo ai contributi in conto interessi su prestiti partecipativi in favore di Piccole e Medie Imprese manifatturiere, edili ed estrattive, istituito presso la Fidi Toscana S.p.A. ai sensi dell'art. 11 della LR n. 11/96 e' ridotto dell'importo di L. 1.000.000.000.

3. Il fondo relativo ai contributi attualizzati in conto interessi a favore delle imprese danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito la Toscana nei mesi di ottobre e novembre 1991 e nel mese di giugno 1992, istituito presso la Fidi Toscana S.p.A., ai sensi dell'art. 3 della LR n. 52/1992, è ridotto dell'importo di L. 89.316.765.

4. Il fondo speciale rischi per garantire operazioni di credito a breve e medio termine in favore di imprese di minori dimensioni, istituito presso la Fidi Toscana S.p.A., ai sensi dell'art. 2 della LR n. 107/93, è ridotto dell'importo di L. 500.000.000.

5. Il fondo speciale rischi per il rilascio delle garanzie sussidiarie a fronte di operazioni di credito a prorata scadenza per il consolidamento dei debiti degli organismi dello spettacolo istituito presso la Fidi Toscana S.p.A. ai sensi dell'art. 34, I comma, della LR 27.01.95, n. 12, è ridotto di L. 800.000.000.

6. Il fondo speciale rischi per il rilascio di garanzie sussidiarie a fronte di anticipazioni bancarie concesse agli organismi dello spettacolo istituito presso la Fidi Toscana S.p.A. ai sensi dell'art. 34, III comma, della LR 27.01.95, n. 12, è ridotto di L. 250.000.000.

7. La somma di L. 600.000.000 derivante dagli interessi maturati per la gestione del fondo di cui alla misura 3.6 (Garanzie su assunzione partecipazione) di cui al Reg. CEE n. 2088/1985 - PIM Regione Toscana è versata alla Regione Toscana da parte della Fidi Toscana S.p.A.

8. La somma di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sono introitate sul cap. 25522 e la somma di cui al comma 7 sul cap. 25524 del bilancio regionale per l'anno 1997.

ARTICOLO 11

1. Sono dichiarati decaduti gli interventi già ammessi ai contributi di cui agli articoli 3 e 6 della Legge 24.03.89 n. 122, i cui lavori non inizino entro diciannove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Decorsi 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge non sono ammesse modifiche agli atti di ammissione ai contributi di cui al precedente comma, ad eccezione delle modifiche che, per gli stessi interventi originariamente ammessi, ne riducano il contributo.

ARTICOLO 12

1. Per l'anno 1997, fino all'approvazione del piano operativo di cui all'art. 2 della LR 73/96 "Norme per la difesa dei boschi

dagli incendi", la Giunta Regionale e' autorizzata all'utilizzo dei finanziamenti iscritti nei capitoli di spesa 24110 e 24115, nel limite massimo del 50% degli stanziamenti iscritti.

2. I finanziamenti e le opere previste per l'anno 1997 dal Piano triennale di indirizzo per la gestione della delega relativa alle funzioni inerenti la forestazione, le sistemazioni idraulico forestali e la gestione del patrimonio agricolo-forestale di proprieta' della Regione Toscana, di cui alle LLRR 64/76 e 10/89, in relazione alle nuove attribuzioni previste dalla LR 73/96 sono cosi' ridefiniti:

Risorse finanziarie

Finanziamenti per le funzioni di cui alla LR 10/89	19.000.000.000
Finanziamenti per le funzioni di cui alla LR 64/76	8.050.000.000
Finanziamenti per le funzioni di cui alla LR 73/96 art. 3 commi 1,3, art. 6 e art. 9	7.000.000.000
Finanziamenti per le funzioni di cui alla LR 73/96 art. 3 commi 2,4 e art. 6	8.000.000.000
Introiti LR 64/76 a disposizione degli Enti Delegati	2.500.000.000

Totale -----
44.550.000.000

Opere ed interventi da realizzare

Tutela e valorizzazione dei boschi escluse le opere per la difesa dagli incendi e per il ripristino delle aree percorse dal fuoco 10.550.000.000

Opere per la difesa dei boschi dagli incendi e per il ripristino delle aree percorse dal fuoco 8.000.000.000

Sistemazioni idraulico-forestali, ripulitura corsi d'acqua minori e del reticolo dei canali di sgrondo delle acque superficiali 6.000.000.000

Salvaguardia platani mura di Lucca 150.000.000

Interventi fitosanitari 1.000.000.000

Gestione, manutenzione, valorizzazione del patrimonio agricolo-forestale escluse le opere per la difesa dagli incendi e per il ripristino delle aree percorse dal fuoco 9.500.000.000

Gestione vivai forestali 550.000.000

Azioni per la difesa dei boschi dagli incendi boschivi	6.700.000.000
Oneri di gestione obbligatori	1.000.000.000
Interventi di pianificazione	800.000.000
Corsi d'addestramento anti-incendi boschivi	300.000.000

	44.550.000.000

Gli Enti Delegati dovranno presentare i programmi annuali per l'anno 1997 degli interventi di forestazione, sistemazione idraulico-forestali, gestione del patrimonio agricolo-forestale regionale e per la difesa dei boschi dagli incendi entro i termini e con le modalita' definite dalla Giunta.

ARTICOLO 13

1. Il prospetto allegato fornisce la dimostrazione analitica delle spese autorizzate con la presente legge, in riferimento ai canali di finanziamento, alle leggi, ai capitoli del bilancio annuale ed ai programmi di spesa di cui al bilancio pluriennale 1997/1999.

Allegato 1

<Dimostrazione analitica delle spese autorizzate>

<segue tabella>